

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 7 AGOSTO 1964

(Pomeridiana)

(22^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati » (631) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 438, 442, 444, 450, 451
ARTOM	446
BANFI	439, 447, 451
BERTOLI	440, 441, 444, 445, 446, 451
BONACINA	441, 445, 450, 451
FORTUNATI	439, 443, 444, 449
MONGELLI	446, 450
PIRASTU	441, 445
SALARI	441, 445
SALERNI, <i>relatore</i>	438, 439, 440, 441
SIBILLE	440, 443, 444, 445, 451
TRABUCCHI	440
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	440, 445, 447, 450

La seduta è aperta alle ore 19,15.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Conti, De Luca Angelo, Maier, Roda e Roselli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bussi, Sibille, Mongelli, Passoni e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Caron e per le finanze Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati » (631)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALERNI, *relatore*. Il presente disegno di legge, sul quale la nostra Commissione è chiamata a deliberare, concerne l'importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.

Debbo premettere che questo provvedimento ha dei precedenti legislativi, in quanto, come gli onorevoli colleghi sanno, con l'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, numero 259, è stata stabilita la importazione in esenzione da prelievo, fino al 30 settembre 1963, di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e di prodotti da forno, esportati nel periodo 30 luglio 1962-30 giugno 1963. Si tratta ora, pertanto, di rinnovare l'agevolazione prevista dalla citata legge, con le modificazioni che qui vengono proposte.

La questione, a mio giudizio, va guardata sotto un duplice profilo: sotto il profilo internazionale perchè è connessa agli obblighi che incombono all'Italia per la sua appartenenza al MEC; sotto il profilo nazionale per le ragioni che dirò in seguito.

Il disegno di legge contiene un meccanismo che bisogna un po' chiarire, Innanzitutto, che cos'è questo « prelievo »?

Mi permetto ricordare, per maggiore precisione, che con il 30 luglio 1962, in attuazione del piano di politica agricola inteso ad instaurare una organizzazione comune dei mercati agricoli dei sei Stati membri della Comunità economica europea, il Consiglio dei ministri della CEE decise che ve-

nisse soppressa l'applicazione dei dazi doganali per i prodotti formanti oggetto di tale piano e che, in luogo di tale tributo, fossero applicati dei « prelievi », il cui ammontare era in genere commisurato alla differenza tra il prezzo del prodotto d'importazione e quello del corrispondente prodotto nazionale.

A seguito della adozione di tale misura tutti i prodotti agricoli che erano oggetto di organizzazione di mercato avrebbero dovuto essere assoggettati, alla loro importazione nel territorio della Repubblica, al pagamento dell'anzidetto « prelievo ».

In sede comunitaria, tuttavia, allo scopo di consentire il mantenimento delle tradizionali correnti di scambio, è stato stabilito che, all'esportazione dei prodotti stessi e di quelli che da essi traevano origine, potesse essere accordata la restituzione di tali « prelievi ».

All'attuazione di tale misura, sul piano nazionale, si è provveduto con il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, poi convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433.

Con successiva disposizione comunitaria veniva previsto che, in luogo del rimborso del prelievo, potesse essere consentita la importazione, in esenzione dal prelievo medesimo, di un quantitativo di cereali corrispondente a quello esportato, intesi come tali oppure sotto forma di trasformati (quali semola, semolini, farine).

Tali disposizioni, adottate nel quadro delle misure di politica agricola comune, nulla avevano previsto peraltro per quanto concerneva le misure agevolative da adottarsi nei confronti delle esportazioni degli altri derivati del grano (quali la pasta e i prodotti da forno) in considerazione del fatto che tali ultimi trasformati non rientravano tra i prodotti che formavano oggetto della organizzazione del mercato agricolo comune, anche se la materia da cui traevano origine era soggetta a tale disciplina.

Per quanto riguarda questo ultimo punto, venne lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati il compito di adottare le misure necessarie per consentire che le correnti di esportazione di pasta e di prodotti da forno potessero essere mantenute attraverso un

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (7 agosto 1964)

provvedimento di sgravio della suddetta incidenza o di reintegro della materia prima impiegata nella loro lavorazione, attraverso importazioni non gravate del tributo in questione.

Di qui, pertanto, l'origine della legge numero 259 del 1963, intesa a dare modo al nostro Paese di potersi inquadrare nel piano generale di quelle che erano le disposizioni comunitarie.

Ora, con il presente disegno di legge, pur riproponendosi, in sostanza, le disposizioni che erano contenute nella vecchia legge, si apportano due novità essenziali. Al riguardo nessun termine di scadenza viene fissato per l'agevolazione, onde evitare pregiudizievole soluzioni di continuità al beneficio, che resta però condizionato a preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate, perchè possano essere contenute le operazioni nel caso di appesantimento del mercato interno. Si stabilisce altresì che il diritto al reintegro si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta di esportazione e ciò per assicurare che le operazioni si effettuino in un periodo di tempo ben delimitato.

Un'altra limitazione viene prevista nel senso di escludere dal beneficio di cui all'articolo 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi, per evitare evasioni e frodi allo Stato in materia tributaria.

Devo dire che mi ero anche preoccupato di vedere se, indipendentemente dalla suaccennata comminatoria, diciamo, di decadenza, sarebbe stata necessaria qualche altra sanzione da applicare.

FORTUNATI. Mi consenta una interruzione.

Se la norma originaria aveva stabilito che tale agevolazione doveva valere fino al 30 settembre 1963, per quale motivo le nuove disposizioni debbono avere efficacia dal 1° luglio 1963? In altri termini, vi sarà un periodo nel quale saranno in vigore due leggi?

SALERNI, *relatore*. La questione della decorrenza l'esamineremo poi, dopo avere approfondito il merito del provvedimen-

to, perchè mi pare che sia essenziale sapere se riconosciamo l'opportunità di queste agevolazioni fiscali.

Ritengo, comunque, di poter, sin da ora, affermare che — essendosi le esportazioni delle paste alimentari e dei prodotti da forno contemplati nella legge 26 febbraio 1963, n. 259, protratte anche dopo il 30 giugno 1963 ossia fino al limite del 30 settembre 1963, già previsto per le importazioni dei quantitativi di grano, corrispondenti a quelli impiegati nella fabbricazione dei prodotti esportati — sembra opportuno legittimare quella situazione di fatto.

Ecco perchè il disegno di legge contiene la proposta (nella sua disposizione finale) di attribuire efficacia retroattiva alle nuove disposizioni, retrodatandola al 1° luglio 1963.

BANFI. Per quale motivo nel secondo comma dell'articolo 2 si parla di grano tenero e di grano duro?

SALERNI, *relatore*. Perchè sono due le ipotesi contemplate dalla disposizione di legge. Una concerne il grano duro, che viene usato per la fabbricazione di paste alimentari; l'altra riguarda il grano duro e il grano tenero usati per la fabbricazione dei biscotti. E sono due le corrispondenti misure per potere importare.

Ora, in sostanza, le norme in esame sono effettivamente intese a consentire ai fabbricanti di paste, di biscotti o di altri prodotti derivati dal grano di potersi rifare, importandone un determinato quantitativo in esenzione da prelievo, del grano impiegato nella fabbricazione dei suddetti prodotti esportati.

Altre disposizioni di legge contemplano diversi casi a seconda che si tratti di importazioni dai Paesi del Mercato comune europeo o da altri Paesi e stabiliscono un trattamento di favore a vantaggio di questi ultimi.

Riassumendo i termini del problema, mi permetto — innanzitutto — di raccomandare alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge che è urgente e necessario; in secondo luogo, vorrei che si considerasse se sia veramente utile per l'Ita-

lia continuare a concedere queste agevolazioni, imposte, in un certo senso, da parte del Mercato comune.

Un'altra questione che ritengo meritevole di attenzione è quella relativa alla concessione ad altre categorie oltre che a quelle già interessate, di queste agevolazioni, in quanto il mio timore è che si possa favorire un *dumping*. La mia principale preoccupazione in merito a questo provvedimento è proprio questa, in quanto, in considerazione della maggiore corrente di scambi con l'estero che queste norme permetteranno, penso che, per quanto attiene al resto, se ne potrebbe riconoscere l'utilità e l'opportunità.

Queste sono, per sommi capi, le linee indicative del provvedimento, sulle quali potro tornare, magari successivamente, per dare ulteriori delucidazioni in sede di approvazione dei singoli articoli.

BERTOLI. Se queste norme si inquadrano negli accordi tra i Paesi del Mercato comune, che cosa dovrà pagare lo Stato italiano al momento dell'importazione?

SALERNI, *relatore*. Per quanto riguarda il grano di importazione nel settore del Mercato comune vi è una piccola tangenza che riguarda l'importo spese, ma non vi è alcun prelievo; deve essere pagato solo quel diritto fisso.

BERTOLI. In verità questo meccanismo a me risulta poco chiaro; supponiamo che un produttore cominci ad acquistare grano italiano, lo esporti come prodotto finito e poi reimporti il quantitativo corrispondente. Nei successivi cicli di produzione, però, che cosa accadrà? Che il produttore non avrà più bisogno di acquistare grano italiano perchè si potrà servire della quantità di grano importata e questo avverrà non so con quale vantaggio per i coltivatori italiani di grano.

SIBILLE. L'Italia è deficitaria di grano duro!

BERTOLI. Ma questo provvedimento riguarda anche il grano tenero!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per comprendere questa operazione bisogna fissare l'attenzione sul fenomeno della cosiddetta « importazione in temporanea »: cioè il fabbricante italiano che deve fare una fornitura di pasta ad un Paese comunitario può ottenere la commissione attraverso una importazione in temporanea. In questo caso avviene che il grano, qualunque sia la località dalla quale proviene, una volta arrivato in Italia viene lavorato e quindi esportato. È chiaro che, in questo caso, si fa una prestazione di lavoro.

Ci può anche essere, tuttavia, la importazione in temporanea a rovescio, perchè il fabbricante, data la fungibilità tra prodotto estero e nazionale, in attesa che gli arrivi il grano per dare esecuzione a quella tale commessa verso l'estero, può utilizzare quello di cui già dispone attuando in seguito il reintegro.

Pertanto, in considerazione della fungibilità del prodotto, il fabbricante è autorizzato ad esportare, ferma rimanendo la possibilità che egli ha di integrare con prodotto estero il fungibile prodotto italiano esportato.

TRABUCCHI. A proposito di questo disegno di legge è da osservare che, nella sostanza, si tratta di cose che si vanno ripetendo da anni in quanto i nostri industriali pastai hanno bisogno di produrre ma non possono servirsi del sistema normale della temporanea importazione in quanto, diciamo chiaramente, questo imporrebbe loro l'impiego di forti somme per l'acquisto del grano. Invece, con l'uso di questa temporanea importazione invertita, gli industriali hanno la possibilità di muoversi meglio sul mercato interno usufruendo anche di notevoli vantaggi.

È tuttavia necessario che la Commissione studi il problema per evitare che si creino situazioni di eccessivo favore che, del resto, mi sembra reso palese dalle cifre, in quanto a 185 chilogrammi di grano duro non possono corrispondere 100 chilogrammi di pasta, come è detto nel disegno di legge, perchè con 185 chilogrammi di grano duro si producono molto più di 100 chili di pasta!

Altrettanto dicasi per la pasta all'uovo per la quale si ammette anche il reintegro di grano duro pur se per fare questo tipo di pasta si è adoperato il grano tenero!

Lo scopo del provvedimento è quello di concedere certi benefici alla nostra industria di paste alimentari, ma dobbiamo stare attenti a non eccedere; pertanto, particolare attenzione va posta nell'esame dell'articolo 2 nel quale si fa riferimento al controllo sui prodotti esportati che, naturalmente, verrà affidato agli uffici delle dogane. In questa sede bisognerà fare molta attenzione alle frodi che potranno essere messe in atto per far passare come grano duro il manitoba o il semi-duro. Non so quali siano i residui secchi di questi due prodotti, ma so che molte frodi sono state tentate per farli acquistare come grano duro perchè, in realtà, sono assai simili a questo pur avendo un prezzo considerevolmente minore.

Ma tutto ciò riguarda più il controllo che la sostanza del provvedimento. Se il controllo viene condotto bene, allora il provvedimento è efficace, anche se in se stesso contiene una facilitazione per i fabbricanti di pasta; i quali sono comunque degli imprenditori che meritano l'appoggio dello Stato in quanto è noto come la pasta sia un prodotto di esportazione. Se invece il controllo non è effettuato come si deve, allora naturalmente l'errore non è da imputare alla legge ma al controllo stesso.

SALERNI, *relatore*. Qui è il punto.

PIRASTU. Io non riesco a capire, francamente, la fretta con cui si vuol discutere il disegno di legge; fretta che non è assolutamente giustificata, sia perchè abbiamo ancora la giornata di domani, nella quale dovremo esaminare due disegni di legge anticongiunturali, sia per il fatto che la Camera dei deputati ha concluso i suoi lavori, ragione per cui il provvedimento non avrebbe poi la sua approvazione definitiva in quella sede se non dopo le ferie estive.

Questa fretta ci ha portati — o almeno ha portato me — a esaminare con non troppa attenzione il disegno di legge. Io posso co-

munque dire di nutrire su di esso moltissime perplessità, ragione per cui penso che meriti un esame abbastanza approfondito.

Innanzitutto, è effettivamente esatto che non danneggia i produttori meridionali di grano duro? Noi tutti sappiamo che l'Italia è deficitaria per quanto si riferisce a questo tipo di grano.

SALARI. Questo è argomento riguardante il Ministero dell'agricoltura, che è fra i Dicasteri di concerto coi quali il disegno di legge è stato presentato al Parlamento.

BERTOLI. Allora, caso mai, avremmo dovuto sentire il parere della Commissione di agricoltura.

PIRASTU. Il Ministero dell'agricoltura può avere in proposito determinate idee, ed io averne qualcun'altra leggermente diversa. Il fatto che il disegno di legge sia stato presentato di concerto col Ministero dell'agricoltura non mi dice che esso non possa danneggiare i produttori meridionali di grano duro, che già oggi si trovano in una situazione estremamente grave in quanto il prezzo fissato in Italia per quel grano — sulle 8.550 lire al quintale — non è economicamente remunerativo per il piccolo produttore coltivatore diretto che opera nelle regioni meridionali, in determinate condizioni; ed in questo modo, con queste importazioni di cui poi verrò a parlare, certo non si favoriscono gli aiuti per lo sviluppo della produzione del grano duro in quelle regioni, ma, anzi, si deprime tale produzione. Si impone quindi un esame più accurato ed approfondito dei prezzi da dare al grano duro, perchè effettivamente, se noi lo importiamo con prezzi nettamente inferiori dall'estero, non si pone più il problema di favorire quello prodotto in Sardegna, in Sicilia, nelle Puglie o in altre regioni meridionali.

BONACINA. Questo è perfezionismo.

PIRASTU. Non vorrei che invece altri si scoprissero antimeridionalisti!

Io parlo di grano duro, non di grano tenero; e parlo di produttori diretti di grano

duro. Infatti quello che è ancora peggio è che si favoriscono in tal modo speculazioni di carattere eccezionale, cui già il collega Trabucchi ha accennato. Si tratta cioè di ammettere l'importazione in esenzione da prelievo di 185 chilogrammi di grano duro per ogni cento chilogrammi di farina o di semola contenuti nei prodotti da forno esportati; e noi sappiamo che gran parte delle paste così prodotte viene prodotta con grano tenero, il che significa che questi operatori che vendono all'estero producono con grano tenero ed hanno nientemeno il favore di ottenere grano duro — addirittura 185 chilogrammi rispetto ai 100 chilogrammi di farina e di semola! — facendo una speculazione notevolissima. Credo che così non si intendano favorire i piccoli: sono anzi portato a pensare che si vogliano invece favorire tre o quattro grandi operatori economici del settore, a noi tutti noti, e le loro speculazioni; tanto più che tutti sappiamo come persino di recente certi capitali si siano indirizzati in questa direzione.

Posso aver fatto qualche affermazione inesatta; e se è così, ne chiedo scusa. Ma tengo a ripetere che il nostro esame della materia deve essere molto approfondito, proprio per le ragioni suesposte.

PRESIDENTE. Se mi è consentito, come Presidente, esprimere qualche considerazione, vorrei sdrammatizzare il tono assunto dalla discussione.

Noi, esaminando questo problema, non facciamo che esaminare uno dei tanti problemi concernenti la nostra esportazione. Siamo infatti esportatori di paste alimentari e, lo scorso anno, ne abbiamo esportate per più di 4 miliardi e mezzo di lire (esattamente 326.000 quintali); ma abbiamo esportato anche prodotti dolciari per 13 miliardi di lire in cui entrano per una buona metà — almeno, queste erano le informazioni che avevo al Commercio con l'estero — i biscotti. Si tratta quindi di un'esportazione notevole; ed i dati, a tutto maggio 1964, ne confermano il favorevole andamento.

Il criterio da seguire, quando si tratta di esportare, deve essere quello di permettere all'esportatore di approvvigionarsi della ma-

teria prima ai prezzi minori del mercato estero; e questo istituto del reintegro, che non è sorto certo ora, sia pure con qualche imperfezione permette all'operatore, ad un certo momento, di acquistare al prezzo internazionale la materia prima con cui ha confezionato il prodotto che ha esportato. E vorrei dire anche, a tranquillità del collega Pirastu, che il grano duro ancora oggi è prodotto in un quantitativo insufficiente per il nostro fabbisogno; si è anzi ingrandita la distanza tra la quantità prodotta e quella consumata, e le cause di ciò sono evidentemente da valutare in sede di politica agraria, perchè, in verità, noi non possiamo qui, di fronte ad un provvedimento riguardante l'esenzione dal prelievo di importazioni di grano, impostare problemi concernenti tale politica.

Esiste comunque questa carenza; così come esiste un altro problema, che è stato testè sollevato sia dal collega Pirastu che dal collega Trabucchi: quello dell'equivalenza tra quantitativo di grano da ammettere al beneficio e quantitativo che viene effettivamente consumato nella produzione dei prodotti da esportare. Io sono stato Ministro del commercio con l'estero negli anni 1954 e 1955, e già allora vi era lo stesso problema; ragione per cui pregai i tecnici di voler esprimere le loro considerazioni, e fu nominata all'uopo una Commissione. Ho poi ritrovato lo stesso problema nel 1960 — e penso vi si sia imbattuto anche il collega Trabucchi — ed alla fine i tecnici ci hanno detto che queste equivalenze hanno all'incirca corrispondenza nella realtà. Io, però, credo che l'industria pastaria non sia esclusivamente in mano alle grosse aziende e che non vi sia alcun beneficio per le regioni in cui è sorta.

In ogni modo, come Presidente, non posso fare molte considerazioni di carattere politico. Vorrei dire solo che si tratta di un problema non nuovo, il quale, se risolto tempestivamente, permetterà la sanatoria di una situazione che oggi non è coperta da alcun sostegno legislativo.

La legge 26 febbraio 1963, n. 259, che stabiliva la importazione in esenzione da prelievo, fino al 30 settembre 1963, di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbri-

cazione di paste alimentari esportate nel periodo 30 luglio 1962-30 giugno 1963, non è stata rinnovata, ma le aziende interessate hanno continuato ad esportare e, più precisamente, i dati — a tutto maggio — dicono che abbiamo esportato nei primi 5 mesi del 1963 138.000 quintali dello stesso prodotto ed, infine, nei primi 5 mesi del 1964, 170.000 quintali.

Pertanto, l'esportazione è continuata ed, anzi, è notevolmente aumentata; e noi sappiamo che questa attività non va solo a vantaggio del privato, ma anche dell'economia nazionale.

Vi è dunque una situazione che questo provvedimento si propone di sanare e, soprattutto, ritengo sia utile approvare queste norme per tranquillizzare un altro settore della nostra esportazione che, in questo ultimo periodo, è andato avanti a tentoni.

SIBILLE. Mi scuso se, pur non facendo parte di questa Commissione, prendo la parola e intervengo in merito ad un provvedimento che pensavo non fosse posto in discussione nella odierna seduta.

L'unica giustificazione che posso avere è quella di essere quotidianamente, diciamo, a contatto con questi argomenti in quanto mi occupo del porto di Imperia; pertanto ritengo di poter dire qualcosa su questo provvedimento. Il porto di Imperia, infatti, vive sul commercio dell'olio e del grano che, qualora venisse meno, costringerebbe all'immobilità questo centro.

Le aggiornate tecniche dei moderni molifici consentono di assoggettare il grano duro ad una tale lavorazione per cui non può venire confuso con altre specie di grano e c'è da dire che i Paesi stranieri non si possono imbrogliare mandando loro pasta di grano tenero al posto di quella di grano duro perchè, ripeto, la lavorazione di questo ultimo non si può confondere con quella di altra specie.

Va inoltre rilevato che l'Italia dispone di quantitativi insufficienti di grano duro per cui, se si dovessero esportare prodotti fatti con questo grano, ci troveremmo di fronte a notevoli difficoltà e, inoltre, la nostra pasta dovrebbe essere venduta ad un prezzo

tale da scoraggiare l'acquirente straniero. In tal modo verremmo a privare il nostro bilancio commerciale di un notevole introito in un momento in cui, diciamolo francamente, la pasta italiana, le « fettuccine » e gli « spaghetti » stanno conquistando il mercato mondiale!

Pertanto non vedo il motivo di ostacolare la rapida approvazione di queste norme di legge, che non recano danno a nessuno e, anzi, ci permettono di competere con i mercati stranieri.

Il mio giudizio in materia è basato sulla realtà concreta, perchè sono Presidente del Consorzio di Imperia e vedo di continuo che cosa è quel commercio.

Io ho fatto questa esperienza e questa vi consegno.

FORTUNATI. Allo stato dei fatti allora, questi, se vogliono, non pagano nulla! Basta che importino e che poi esportino! Si capisce allora perchè le esportazioni continuino: perchè questo processo è già in atto.

È tenendo conto di ciò che, secondo me, dobbiamo porci l'interrogativo che riguarda il confronto tra la situazione in atto e quella nuova; perchè con la situazione in atto gli industriali interessati non pagano nulla: importano la merce in temporanea e poi la esportano lavorata. Il controllo deve essere svolto sui quantitativi esportati. Invece col meccanismo in esame il controllo è affidato puramente a parametri *standard*. È qui che il meccanismo pecca. In Italia si verifica questo fatto: quando si tratta di pagare, i parametri sono i più bassi; ad esempio, quando il Ministro delle finanze deve stabilire il coefficiente per l'applicazione dell'imposta complementare e progressiva sul reddito per i proprietari di terre, allora si applica il coefficiente più basso da moltiplicare per il reddito catastale, asserendo che questa è la situazione marginale che, se si applicasse un coefficiente più alto, si comincerebbe ad intaccare la possibilità di esistenza economica di gruppi d'impresa.

Quando si arriva alle forme di agevolazione, si perviene allo stesso risultato andan-

do alla ricerca dei coefficienti più elevati, cioè delle rese meno economiche.

BERTOLI. Allora il meccanismo sarebbe preferito perchè dà luogo a un vantaggio secco per tutti.

FORTUNATI. E quelli che si trovano nelle condizioni di processo tecnologico peggiori, si trovano tutt'al più, alla pari. Ma, secondo me, neanche in quelle condizioni la partita si chiude alla pari, perchè vi sarà anche lì una lieve differenza a favore degli esportatori dei citati prodotti alimentari.

Si comincia, quindi, a capire perchè ci si batte per uno strumento piuttosto che per un altro.

Sta di fatto che è già possibile non essere sottoposti ad alcun prelievo, e addirittura non essere sottoposti inizialmente, badate bene, all'acquisto di quel prodotto nazionale il cui prezzo si dice essere più elevato del prodotto straniero (peraltro, se le cose stessero così, tutti preferirebbero iniziare la produzione con un prodotto straniero, piuttosto che con quello nazionale). Ed è proprio qui, nell'articolo 2, a seconda del modo come la realtà produttiva si comporta nei confronti dei parametri dell'articolo 2, che possono nascere differenze da gruppo a gruppo, da unità a unità, da azienda ad azienda.

Non v'è dubbio che, posto in questi termini, il controllo è più difficile, perchè si deve controllare che sia avvenuto il processo di esportazione per un determinato quantitativo.

Ora in base all'articolo 2 sono stabiliti i quantitativi ammessi al reintegro. Non vorrei che con la storia delle esportazioni fossero collegati canali strani per cui si esportasse e non si esportasse. Perchè un carico può partire, ma può anche non arrivare: ci capiamo.

SIBILLE. Ma questo può accadere sempre!

FORTUNATI. Se però c'è la « temporanea », le cose diventano più difficili.

Stiamo, quindi, attenti che gli strumenti che danno vita al commercio internazionale

non debbano favorire, attraverso la copertura dell'interesse generale, gli interessi particolari. Quando, ad esempio, in Italia si è voluta propagandare la bonifica integrale, su quale base si è proceduto? Su questa: avveniva un incremento del reddito della agricoltura — quindi questo era un interesse generale —; contemporaneamente si accresceva il valore patrimoniale dei terreni bonificati e, siccome i proprietari non pagavano e pagavano i restanti italiani, si veniva così a servire un interesse privato.

Allo scorcio di questo 7 agosto non avrei fatto una analisi di questi parametri se non avessi avuto l'impressione che ci si trovi di fronte ad una situazione degna di esame. Alcune asserzioni che ha pronunciato il Presidente, senatore Martinelli, confermano le mie perplessità.

BERTOLI. Si potrebbero esaminare i parametri che vengono usati per le esportazioni in « temporanea » confrontandoli con quelli proposti nel presente disegno di legge?

PRESIDENTE. Dirò alcune cose oltre ad altre considerazioni che volevo fare dopo. Per quanto mi risulta, in base alla temporanea, non opera nessuna esportazione. Il pastificatore che deve esportare il grano, lo deve esportare come prodotto finito entro sei mesi, altrimenti deve sottoporsi alla richiesta di proroga, deve operare, quindi, in condizioni di estrema esiguità di tempo, che non gli consentono tranquillità in un mercato di esportazione. Al fine di sostenere (non espongo una mia opinione personale, ma notizie che ho acquisito a suo tempo come responsabile del Commercio con l'estero), al fine di sostenere questa esportazione, da molti anni è stato introdotto l'istituto del reintegro, che del resto è stato introdotto anche per altri settori, come, ad esempio, quello tessile.

Ora questo istituto permette all'operatore nel settore delle paste alimentari di operare secondo le convenienze, senza avere l'assillo di una scadenza che deve essere rinnovata, e poi di riacquistare il vantaggio di cui, certamente, avrà tenuto conto nelle esportazioni, di approvvigionarsi al prezzo

internazionale. Non vorrei che queste attività venissero considerate come operazioni di contrabbando.

Vi è un settore della nostra esportazione, il quale, ripeto, è dell'ordine di una decina di miliardi almeno, che chiede oggi di poter proseguire nella sua attività. Se il Parlamento non si occupasse di questa materia, questo settore di esportatori si troverebbe, ad un certo punto, con costi maggiori perchè la dogana incamera i dazi versati.

SIBILLE. Una osservazione ancora. La importazione in temporanea ha dei legami con i porti dove viene sbarcata la merce; quindi, qualche volta, gli operatori del settore di cui si tratta sbarcavano il grano a Livorno, lo lavoravano in altre località, portavano il prodotto nei magazzini in Piemonte e poi riportavano la pasta, per spedirla all'estero, dove avevano sbarcato il grano. Abbiamo chiesto modifiche normative che permettessero di imbarcare anche in altri porti, ma abbiamo incontrato estreme difficoltà.

BERTOLI. Pur essendo sensibili a tutti gli argomenti addotti dai colleghi e agli ultimi chiarimenti dati dal nostro Presidente, dichiariamo che questa sera, per la mancanza di conoscenza di alcuni dati, non ci sentiamo, in coscienza, di approvare questo disegno di legge, per cui, se la Commissione insiste nel non rinviare la votazione su di esso, saremo costretti a proporla alla rmissione all'Assemblea.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se andiamo avanti con l'idea di concludere, allora si può chiedere una breve interruzione della discussione per poter acquisire gli ulteriori elementi che la Commissione ritenga necessari per addivenire ad una decisione; ma qui si parla di rmissione in Aula, e allora al Governo non resta che prendere atto di questa posizione e ognuno si assuma le proprie responsabilità!

SALARI. Volevo fare presente ai colleghi una circostanza che è a mia diretta conoscenza, perchè mi interessa di questo settore dal punto di vista igienico per le

frodi alimentari. Premetto che non ho interesse alcuno da tutelare; ritengo, peraltro, opportuno per la Commissione tener presente che se c'è un settore che attraversa una crisi gravissima, questo è proprio quello dei pastificatori. Perchè si tratta di un settore che lavora una materia poverissima, che opera con un margine di guadagno scarso e che, ripeto, sta passando un periodo di grave crisi. Se la Commissione si assume la responsabilità di rinviare la decisione, rinviamo pure, ma temo che quando prenderemo dei provvedimenti in merito, la situazione sarà allora veramente grave e il nostro intervento sarà assolutamente tardivo.

PIRASTU. Ma questo provvedimento non verrà subito applicato! La Camera non può approvarlo subito, quindi si vengono a guadagnare, al massimo, uno o due giorni!

SALARI. Ma ogni nostro ritardo si traduce in un aggravamento della situazione di quel settore.

BONACINA. Non mi sentirei di proporre o di assentire a un rinvio in Aula appunto perchè...

BERTOLI. Un momento, collega Bonacina: non abbiamo detto di voler richiedere senz'altro il rinvio in Aula del disegno di legge, bensì soltanto che lo chiederemo nel caso in cui la Commissione, in sede deliberante, non si metta d'accordo, e solo in questo caso.

BONACINA. Rettifico subito. Non mi sentirei di aderire a questa impostazione del problema anzitutto perchè condivido le conclusioni dell'onorevole sottosegretario Valsecchi; ma c'è una considerazione pertinente, a mio avviso, che ci deve indurre in perplessità. Le considerazioni che ha fatto il collega Fortunati sono di notevole rilievo, come sono sempre di rilievo le considerazioni che indicano la possibilità di posizioni di rendita inframarginale, le quali posizioni di vendita vengono esaltate e perpetuate da provvedimenti di legge comunque giustificati; a tali considerazioni dobbiamo prestare la massima attenzione.

Questo è un aspetto del problema, ma c'è l'altro aspetto che si ricollega alle cose dette dal Presidente e dal collega Salari, e cioè la questione delle condizioni in cui versa quel settore produttivo.

Tenendo presenti questi due elementi di giudizio e la considerazione di buon senso che se anche approvassimo oggi, un po' alla sprovvista — e ciò è innegabile, infatti credo che il solo relatore abbia approfondito l'esame della materia — questo provvedimento, bisognerebbe poi aspettare l'approvazione della Camera, io credo che, ove venga ritirata la minaccia della rimessione in Aula del disegno di legge in discussione, potremmo assumerci l'impegno di iscriverlo nell'ordine del giorno della prima seduta della Commissione alla ripresa dei lavori, nella quale seduta verranno sottoposti all'attenzione della Commissione quei chiarimenti di ordine tecnico che sono stati richiesti questa sera.

Io credo che in questo ordine di idee ci si possa mettere d'accordo, senza giungere ad una conclusione definitiva come quella della rimessione in Aula, che assumerebbe, disgraziatamente, un aspetto solamente politico.

BERTOLI. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal collega Bonacina.

MONGELLI. Sono qui per sostituire il senatore Maier, e pertanto non sono molto ferrato nella materia trattata dal disegno di legge. Mi permetto però di rispondere a quanto asserito dal senatore Pirastu circa la remuneratività dei prezzi del grano duro.

Effettivamente il prezzo è basso come corrispettivo per i coltivatori di questo prodotto; però bisogna tener presente che qualora noi negassimo questi benefici la competitività dei nostri prodotti in esportazione ovviamente diminuirebbe, con notevole danno per l'esportazione medesima. Questa, invece, permette contemporaneamente di avere i grani duri di cui necessitiamo per i nostri usi nazionali e di far lavorare le industrie, e quindi gli operai.

Quanto al problema sollevato dalle sinistre in merito ad un rinvio della decisione,

non sono d'accordo. È vero che il senatore Fortunati ha avanzato appunti precisi circa le proporzioni tra i 100 chilogrammi di esportazione ed i 185 di importazione, ma è anche vero che egli non ha saputo fornirci un dato contrario, non ha saputo cioè indicarci quella che per lui sarebbe la proporzione esatta. Egli ha semplicemente asserito, se non vado errato, che a suo avviso non si era nel giusto. Ora, siccome questa proporzione era già scaturita in precedenti provvedimenti, e siccome i costi di lavorazione del grano sono eguali per tutti, è ovvio che l'opificio fornito di mezzi modernissimi ricaverà di più, mentre molte industrie molitorie, le quali non sono purtroppo parimenti dotate, avranno scarti assai elevati. Infatti i 185 chilogrammi proposti dal Governo rappresentano evidentemente una media di scarto tra grano e prodotto finito.

A questo punto, pertanto, non ci sentiamo di accogliere il rinvio, proposto, non voglio dire sotto la minaccia comunista, perchè i colleghi di quella parte lo hanno chiesto in maniera cortese e palesando quello che è un loro punto di vista rispettabilissimo; ma non ci sentiamo neanche di approvare il provvedimento così com'è, nelle condizioni che abbiamo attualmente. Quindi, qualora vi fossimo costretti, opteremmo piuttosto per la rimessione del disegno di legge all'Assemblea: la discussione diverrebbe più ampia, ma è sempre auspicabile che le discussioni diventino il più possibile estese. Desidererei, in sostanza, che la Commissione si esprimesse esaurientemente sul provvedimento, non che si giungesse ad un rinvio puro e semplice. Questo desideravo proporre.

ARTOM. Posso dire senz'altro di non avere dimestichezza con l'argomento: l'unica fonte di cultura in materia sono stati gli interventi dell'onorevole rappresentante del Governo, dell'onorevole Presidente e del senatore Trabucchi; e ciò che in primo luogo mi ha colpito è il fatto che non si tratta di un provvedimento nuovo, ma praticamente della proroga di una legge già passata attraverso il vaglio di una grande esperienza oltre che di una serie di prove e di discussioni parlamentari, il che in un certo senso mi rassicura, poichè significa che si tratta

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (7 agosto 1964)

di qualcosa di già visto, conosciuto e sperimentato.

La seconda impressione che scaturisce dalla discussione odierna è provocata dal rilievo del Presidente sul venir meno, col 30 giugno, del regime vigente. Le parti avevano sperato in una sua continuazione, ed avevano pertanto seguito ad operare ed a produrre nel modo previsto dalla vecchia legge.

Ora, se noi avessimo rinviato questa discussione, senza entrare nel merito, ad altra seduta, probabilmente gli operatori economici sarebbero rimasti nella convinzione che questo disegno di legge sarebbe poi stato approvato; ma se adesso giunge loro la notizia che noi, dopo aver preso in esame il provvedimento, l'abbiamo rinviato, o l'abbiamo rimesso all'Assemblea, la certezza che si voglia perpetuare questo regime viene meno. Se io fossi un operatore della industria molitoria — grazie a Dio non lo sono! — a quest'ora non continuerei più a speculare su un disegno di legge del quale, per l'atteggiamento del Senato, non sembra probabile l'approvazione.

Ho la viva preoccupazione che noi non calcoliamo abbastanza le ripercussioni che l'andamento delle nostre discussioni provoca nel Paese. Un rinvio, in questo caso, crea secondo me nell'opinione degli interessati la certezza che il regime non verrà mantenuto, per lo meno che non verrà mantenuto nello stato attuale. Prego, pertanto, i colleghi di considerare la questione con un po' di attenzione.

Forse la soluzione più semplice del problema potrebbe essere un emendamento, che in questo momento non sarei in grado di formulare ma che potrei suggerire, nel senso di dare un termine di durata a questo provvedimento, per esempio fino al 31 dicembre o al 30 giugno 1965. In caso contrario, vorrei richiamare l'attenzione e la sensibilità della Commissione sulle ripercussioni che una discussione del genere può avere.

BANFI. A me pare, dopo avere ascoltato le varie opinioni, che emergano due elementi.

Un elemento è quello sul quale si è soffermato il signor Presidente: esistono delle

difficoltà nella bilancia dei pagamenti e questo disegno di legge, che rientra nella serie dei provvedimenti di agevolazione all'esportazione, si rende indispensabile. Su questo siamo d'accordo! L'altro elemento, invece, sul quale sono sorte delle perplessità, se ho ben capito, è quello del parametro di rendimento, che si è stabilito sulle aziende marginali.

Se stabiliamo come linea di principio dei parametri sempre sulle aziende marginali, non favoriamo la trasformazione, il potenziamento dell'azienda! A mio giudizio, quindi, si tratta di trovare il punto giusto che consenta, da un lato, di favorire l'esportazione, dall'altro, di mettere in moto un meccanismo di riammodernamento dell'azienda. Mi associo, pertanto, alla proposta del collega Bonacina.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo cominciare col dire che il Governo e il Parlamento sono manchevoli in questa materia, in quanto, scaduta il 30 giugno l'efficacia della legge precedente — che si presenta negli stessi termini di questo disegno di legge, anche per quanto riguarda il parametro di rendimento — da un anno, praticamente, andiamo avanti tenendo sospesa su queste aziende la spada di Damocle, nel senso che esse non sanno in quali condizioni, ad un certo momento, potranno trovarsi. Il Parlamento manterrà il regime approvato negli anni scorsi, oppure modificherà la legge? Questo è il problema!

Si tratta veramente di uno stato di disagio nel quale viene a trovarsi tutto il settore, che non è costituito tanto dalle grandi industrie, ma da molte medie e piccole industrie. E tutte, piccole, medie e grandi industrie, concorrono all'esportazione nella varietà dei loro prodotti!

Ora, il fatto di avere portato in discussione il disegno di legge e di averlo poi rinviato, permetterebbe, quanto meno, agli operatori, di pensare questo: chissà quali argomenti si stanno inventando per dimostrare che la disciplina legittimata fino al 30 giugno dell'anno scorso non è più ritenuta tale da rispondere alle esigenze!

D'altro canto, come ha ricordato il Presidente, in questo settore si lavora solo col sistema del reitengro: sistema che ha determinato finora la competitività all'estero delle nostre aziende e che ha permesso l'esplosione della esportazione dei nostri prodotti. Per quali motivi? Vi leggerò i dati di prelievo alla data odierna.

Provenienza Paesi MEC:

Grano tenero:

Belgio, Lussemburgo, Germania: zero;
Francia: lire 2.349 per tonnellata;
Paesi Bassi: lire 2.254 per tonnellata.

Grano duro:

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi: zero;
Francia: lire 17.830 per tonnellata.

Provenienza Paesi terzi (estranei MEC):

Grano tenero: lire 31.531 per tonnellata;
Grano duro: lire 49.206 per tonnellata.

Da questi dati si deduce che, per il grano duro, per esempio, la differenza tra il prezzo interno e quello dei Paesi terzi è di lire 4.900 al quintale. Con una differenza del genere, comprenderete bene, nel caso in cui non fosse consentito il sistema di importazione a reintegro, tutto questo settore dovrebbe, per l'esportazione, *ipso facto* chiudere le porte.

Ora, è stato ricordato che la condizione per poter vendere all'estero è che si venda a prezzi competitivi. Qui il prezzo competitivo è quello consentito dall'impiego del grano acquistato ai prezzi esteri, perchè all'interno abbiamo un prezzo politico. Il discorso, perciò, senatore Pirastu, non regge in questo caso perchè il principio, non è quello di voler colpire la produzione interna! Qui il problema è veramente questo: se vogliamo, o meno, consentire a questo particolare settore che lavora per l'esportazione, di continuare a lavorare tranquillamente, data la differenza di prezzo che vi ho comunicato.

Ora, il fatto che siamo manchevoli da un anno e più nel prorogare le disposizioni approvate a suo tempo, effettivamente crea uno stato di disagio per gli operatori.

C'è chi resiste e chi invece non resiste; c'è chi ha il coraggio di continuare e chi non ce l'ha. Io temo, quindi, che, per questo effetto psicologico, anche meglio sarebbe stato non avere iniziato la discussione del disegno di legge! Il fatto, però, che sia stato iscritto all'ordine del giorno e che risulti, poi, domani, che la Commissione, non si sa per quali motivi, l'ha rinviato, secondo me accresce il disagio, mortifica l'iniziativa aggiuntiva, quanto meno, che ci può essere nel settore e senza dubbio rende incerta anche la conclusione di contratti che possono essere alla vigilia della loro stipulazione.

Vorrei, pertanto, pregare la Commissione di concludere, anche se riconosco che si possono sollevare domande e rimanere perplessi. È il caso, per esempio, dell'articolo 2! Questo rapporto, 180 o 185, a seconda che si tratti di grano tenero o grano duro, è veramente congruo?

Vi posso dire che questi dati erano già contenuti nella legge del 1963. Noi però, prima di riportarli nel presente disegno di legge, abbiamo consultato gli uffici tecnici della Direzione generale dogane ed il Ministero dell'agricoltura: questi ci hanno confermato che i quantitativi vanno bene. Temo, quindi, che anche domani dovrei riportare gli stessi dati e riproporre ancora alla vostra sensibilità l'approvazione del testo così come è, il quale ripeto, riproduce quello della vecchia legge, ma con una novità: quella di togliere il termine di scadenza, perchè siamo andati avanti finora con leggi di proroga di anno in anno che, alla fine, ci hanno fatto trovare di fronte al vuoto presente.

Siccome il sistema del reintegro è un sistema ormai acquisito dal settore e l'unico che abbia fatto procedere e sviluppare le industrie di cui trattasi, noi abbiamo ritenuto opportuno di dare una disciplina definitiva alla materia, consolidando uno strumento che si è dimostrato utile per l'economia italiana. Vorrà dire che domani, se dovessimo avere delle obiezioni da sollevare, proporremo una legge che abolisca o modifichi quella in vigore; ma non mettiamoci adesso, per carità, nella condizione di doverci trovare ogni anno dinanzi agli stessi problemi, dinanzi alle stesse carenze da sa-

nare, probabilmente, con provvedimenti retroattivi e con le stesse difficoltà che sono sorte ora.

Quanto poi alle presunzioni di frode che sono state fatte presenti a proposito di queste norme non dobbiamo dimenticare, onorevoli senatori, che in materia di importazioni ed esportazioni noi possiamo avanzare queste presunzioni per qualsiasi settore commerciale

Uno dei compiti principali dell'Amministrazione dello Stato è quello di controllare affinché le leggi vengano applicate come si deve; ma uno dei dispiaceri quotidiani di chi è preposto a questo controllo è il constatare che, nonostante tutti i controlli interni ed esterni, c'è sempre qualcuno che riesce a frodare lo Stato e questo è stato fatto ieri per il caffè, come sarà fatto domani per il grano ed è fatto oggi per il tabacco.

Questo è un fatto che si verifica, naturalmente, in tutto il mondo; ma noi non dobbiamo, perchè scopriamo una determinata frode da parte di una persona o di una società, sostenere che tutto il sistema non va! Noi lavoriamo tra gli uomini e, per primi, dobbiamo essere pronti a non scandalizzarci se scopriamo qualcuno che, di fronte ad una qualsiasi legge, riesce a trovare il modo di aggirare gli ostacoli superando i controlli.

Vorrei pertanto cercare di ridimensionare le osservazioni che sono state fatte a questo proposito; per quanto si è detto, invece, circa il fatto che questo provvedimento favorirebbe la speculazione di certi gruppi industriali non sono assolutamente di questo parere. I parametri stabiliti dal Ministero dell'agricoltura sono idonei allo scopo e, dopo questa mia assicurazione, non saprei che cosa altro aggiungere sull'argomento.

Vi è poi un'altra questione sulla quale desidererei richiamare l'attenzione della Commissione: sinceramente, non saprei quale interpretazione si potrebbe dare al fatto che, posto finalmente all'ordine del giorno questo provvedimento che rinnova le agevolazioni di una legge scaduta da quasi un anno, il Parlamento ha rimandato l'esame della questione e non si è pronunciato. Ho questa preoccupazione, onorevoli senatori, perchè i

problemi che questo provvedimento involge sono di tale interesse, che temo che il settore commerciale dei pastai non riuscirà a capire la ragione per cui se ne rimanda ancora la soluzione.

F O R T U N A T I . Desidero esprimere tutto il mio rammarico, ed uso questo termine per non usarne un'altro più incisivo, per il fatto che vengano predisposti ordini del giorno senza che la Commissione ne sia informata, senza, cioè, che noi conosciamo in anticipo gli argomenti sui quali saremo chiamati a discutere. Questo è un metodo per il quale esprimo tutta la mia disapprovazione in quanto, come è stato ora fatto rilevare dall'onorevole Sottosegretario, ci può mettere in situazioni difficili. Il Sottosegretario, infatti, si preoccupa di ciò che diranno gli interessati sapendo che abbiamo discusso e rinviato questo provvedimento, che noi, d'altra parte, non possiamo continuare a discutere non conoscendone perfettamente tutti i termini.

Vi è poi un'altra osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario che, per la verità, non mi convince. Quando si decidono provvedimenti tributari si può prendere per base un solo parametro, ma una cosa è che il parametro abbia valore medio, una cosa diversa è che tale valore sia massimo o minimo. D'altra parte, il giudizio è subordinato alla conoscenza di tutta la gamma dei valori.

Per il caso in esame noi non conosciamo questa gamma di valori e vi sono infinite distribuzioni di valori concreti che danno luogo allo stesso valore medio: valore medio dunque che ha un diverso significato al variare della distribuzione.

Pertanto, se si arriverà alla votazione di questo provvedimento, dichiaro che non mi sento di esprimere nè un voto favorevole nè sfavorevole. Ho sempre partecipato ad una discussione facendo ragionare il mio cervello e convincendomi di una certa cosa o di un'altra. Allo stato attuale non sono convinto circa questi parametri e, pertanto, non posso esprimere nè un parere negativo nè uno positivo sul provvedimento in discussione.

B O N A C I N A . Sarei d'accordo con lo onorevole Sottosegretario circa gli effetti che potrebbe generare negli interessati il sapere che abbiamo rinviato l'esame di questo provvedimento, se ci trovassimo di fronte alla prospettiva di una proposta di rimessione in Aula della discussione ma, allo stato dei fatti, sinceramente non mi sento di condividere le preoccupazioni del Sottosegretario per le finanze.

Non vedo infatti nulla di strano nel fatto che la nostra Commissione decida di rinviare questa discussione per raccogliere altri elementi che la rendano più chiara a tutti, tanto più che tale discussione verrebbe ripresa alla prima seduta della Commissione dopo le ferie estive. Questo modo di procedere mi sembra, da parte nostra, molto responsabile e ritengo che ci debba rendere completamente tranquilli circa i suoi risultati.

P R E S I D E N T E . Da quanto ora detto dal senatore Bonacina devo arguire che egli insiste nella sua proposta di rinvio della discussione, proposta condivisa dai senatori di parte comunista ed anche da altri membri della Commissione.

Il senatore Mongelli, d'altra parte, ha caldamente sostenuto la necessità che questo disegno di legge venga approvato ed anche il Sottosegretario Valsecchi, con ricchezza di particolari, ha illustrato le ragioni per cui oggi sarebbe pregiudizievole interrompere l'iter di questo provvedimento.

Pertanto, arrivati a questo punto, non si può ricorrere che ad una votazione per scegliere la via da seguire.

M O N G E L L I . Desidero precisare al collega Fortunati, il quale ha espresso a titolo personale delle preoccupazioni fondatissime circa il parametro adottato nel disegno di legge in discussione, che in effetti la situazione può essere quella di cui egli si preoccupa; però, tenendo conto del fatto che le industrie modernamente attrezzate hanno un maggiore beneficio dalle agevolazioni in esame, noi spingiamo quelle attrezzate in maniera più antiquata a modernizzarsi e quindi a maggiormente produrre. Si sarà sempre a

tempo, in seguito, qualora risultasse una situazione veramente sfavorevole per alcune industrie, a mutare il parametro; ma allo stato dei fatti, in questa situazione, nessuno ha portato dei dati precisi. Solo l'onorevole Sottosegretario di Stato ha comunicato qui, in piena Commissione, quanto risulta attraverso le notizie giunte anche dal Ministero dell'agricoltura e dai laboratori chimici dello Stato.

Ora è ovvio che vi debbano essere degli scambi anche tra due industrie munite delle stesse attrezzature; non possiamo quindi soffermarci troppo sul parametro, poichè esso sarà sempre approssimativo. Pertanto, voler rinviare questa discussione lasciando il Paese — ed in particolare gli operatori economici — in uno stato di perplessità, mi pare quanto mai inopportuno, ragione per cui insisto affinché si prenda una decisione.

B O N A C I N A . Mi sembra che dallo scambio di idee avutosi siano emerse, opinioni assai discordi, anche all'interno degli stessi Gruppi, sull'atteggiamento da assumere. Vorrei quindi pregare quei colleghi che hanno delle perplessità particolari in merito alla nostra proposta di argomentarcele, in modo che sia possibile vedere se sia o meno il caso di ritirarla. Fino ad ora confesso di non avere udito ragioni valide; quindi, prima di giungere ad una decisione sul rinvio della discussione, vediamo di chiarirci le idee, poichè sugli effetti esterni di un deliberato della nostra Commissione sono state dette cose veramente grosse.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da parte mia ho già detto che il nostro laboratorio ci ha fornito quei dati, che sono condivisi dal Ministero della agricoltura. Si può essere sempre convinti e non esserlo mai; e noi potremo anche non convincerci mai, però debbo ricordare che l'istituto del Parlamento va avanti con sentimenti di fiducia verso il Governo, il quale ha diritto di essere creduto quando fa certe affermazioni, così come, del resto, l'opposizione ha diritto di non essere convinta.

Ho detto anche che non so darvi maggiori elementi, e che probabilmente tra un mese

non potrò portarvi altro che il riassunto dei risultati comunicatimi dal laboratorio.

PRESIDENTE. La discussione si è svolta con molta ampiezza. Il senatore Bonacina ha chiesto di avvalersi della facoltà per la quale due senatori possono parlare a favore della sua proposta di rinvio e due contro di essa, ma è evidente che l'articolo 66 del Regolamento, al quale egli fa riferimento, riguarda solo la questione pregiudiziale o quella sospensiva, e qui non siamo in nessuno dei due casi.

Gli argomenti sono stati dibattuti in modo ampio, come ho detto. Il senatore Bonacina ha fatto un accenno a colleghi che sembrerebbero ancora incerti nell'esprimere un giudizio; ma qui ognuno vota come crede ed a me sembra opportuno, a questo punto, anche l'appello rivoltoci dall'onorevole rappresentante del Governo perchè si tengano in considerazione tutte le ragioni che suffragano il provvedimento, il quale non è innovativo ma permette di proseguire in una politica che ha anni ed anni di vita e che, almeno nel suo insieme, è stata positiva agli effetti dello sviluppo del nostro commercio con l'estero. A me pare che tale considerazione non possa che persuadere ancora di più il Presidente a fare il suo dovere mettendo in votazione la proposta di rinvio della discussione.

BANFI. È stato un suggerimento, non una proposta. Abbiamo esposto alla Commissione l'opportunità di un rinvio.

BERTOLI. Allora noi facciamo nostra la proposta di rinvio della discussione.

BONACINA. A questo punto debbo annunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge, per un motivo più politico che di merito. Vi è infatti, da parte comunista, l'orientamento di strumentalizzare una determinata posizione; perchè non si sarebbe spiegato, diversamente, l'accenno alla richiesta di rimessione all'Assemblea prima ed il ripiegamento sul fare propria la proposta di rinvio dopo. Allora, di fronte ad una posizione che assume un aspetto politico mentre prima aveva un aspetto di merito e tendeva a trovare il reale fondamento delle perplessità emerse, è chiaro che noi non possiamo prestarci ad una soluzione del genere. Questo è il motivo per cui votiamo a favore del provvedimento.

BERTOLI. Allora noi presenteremo una richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

SIBILLE. Quando vi saranno i disoccupati glielo potremo dire.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente richiesta: « I sottoscritti, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, chiedono che il disegno di legge n. 631 sia discusso e votato dal Senato ». La richiesta è firmata dai senatori Pellegrino, Mammucari, Stefanelli, Passoni, Pirastu, Gigliotti e Bertoli.

Il disegno di legge è pertanto rimesso all'esame dell'Assemblea; ed il suo esame proseguirà in sede referente.

La seduta termina alle ore 21,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari